



RB

Rimborsi Bancari

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri Presidente
 - Prof. Avv. Ferruccio Auletta membro designato dalla Banca d'Italia
 - Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
 - Prof.ssa Marilena Rispoli Farina membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
 - Avv. Roberto Manzione membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (estensore)

seduta del 22.05.2012

esame del ricorso n. 198828 pervenuto il 6.3.2012

proposto da Ferdinando

nei confronti di [REDACTED] Spa (ABI 3186)

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (estensore)

Nella seduta del 22.05.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, in data 28 gennaio 2008, stipulava con la banca resistente, per il tramite di una società mandataria, un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro per complessivi € 33.600,00, rimborsabile in n. 120 rate mensili da € 280,00 ciascuna; corrispondeva € 1.003,77 a titolo di commissioni bancarie, € 3.329,76 a titolo di commissioni in favore della mandataria (di cui € 2.016 dovute all'agente/mediatore autorizzato), € 300,00 per spese di istruttoria ed € 1.442,21 a titolo di oneri assicurativi. Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di settembre 2008 a seguito di rinnovo dell'operazione.

In relazione all'estinzione anticipata del richiamato contratto, il legale del ricorrente, con reclamo del 20 giugno 2011, chiedeva la retrocessione delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati; la banca -con nota del successivo 7 ottobre- comunicava l'intervenuta retrocessione di € 330,28 a titolo di commissioni bancarie ed invitava il legale a rivolgersi alla compagnia di assicurazione per il rimborso del premio assicurativo non goduto.

Il legale, con il ricorso del 6 marzo 2012, dopo aver esposto i fatti, chiedeva all'ABF di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente e, per l'effetto, condannare la banca alla

restituzione della complessiva somma di € 3.210,15 di cui: € 614,94 (al netto della somma già rimborsata di € 330,28) a titolo di commissioni bancarie non maturate per l'estinzione anticipata del contratto alla 7^a rata; € 1.237,12 a titolo di commissioni in favore dell'intermediario finanziario mandatario non maturate; € 1.358,08 a titolo di spese assicurative non maturate *"oltre gli interessi legali dalla data di estinzione anticipata fino all'effettivo soddisfatto nonché il danno da svalutazione monetaria sulle somme trattandosi di debiti di valuta"*. Chiedeva, altresì, il risarcimento del danno non patrimoniale e la condanna della banca alla rifusione delle spese legali.

Con le controdeduzioni, la resistente precisava che la documentazione contrattuale a suo tempo sottoscritta dal ricorrente prevedeva che gli oneri pagati in anticipo non fossero rimborsabili in caso di anticipata estinzione del prestito. Richiamava, poi, alcune pronunce del Collegio (n. 2188/2011 e n. 746/2012) relative alla mancata possibilità di rimborsare "le commissioni che rappresentano il corrispettivo di attività effettivamente rese e già eseguite" con particolare riferimento alle commissioni corrisposte alla società finanziaria. Precisava di aver rimborsato al ricorrente la quota di commissioni bancarie non maturate pari a € 330,28 *"nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa di settore"* e, con riferimento agli oneri assicurativi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con riferimento, ancora, alla richiesta risarcitoria ed a quella relativa alle spese legali, sottolineava come entrambe non risultassero supportate da alcun elemento probatorio. Alla luce delle considerazioni esposte, chiedeva al Collegio di dichiarare inaccoglitibile il ricorso.

DIRITTO

In materia di estinzione anticipata del finanziamento, il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, in particolare se consumatore, a svincolarsi dall'obbligazione della restituzione prima della scadenza naturale, con il rimborso del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. Già l'art. 125, comma 2, TUB, imponeva all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata; l'art. 3, comma 1, del D.M. 8 luglio 1992 prevedeva, poi, che potesse porsi a carico del debitore un compenso non superiore all'1% del capitale residuo. Recentemente è intervenuto il D.Lgs. n. 141/2010, introducendo nel TUB un'apposita disposizione (art. 125 sexies), sostanzialmente ricognitiva della disciplina già vigente: *"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto..."*.

Sul punto, ancora, occorre considerare che le "chiare ed univoche" indicazioni fornite dai due comunicati con i quali il Governatore della Banca d'Italia aveva inteso fornire indirizzi operativi per gli intermediari del settore (comunicazione del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011) erano state già in larga parte anticipate dalla giurisprudenza dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario. In particolare, il Collegio ABF di Roma (cfr. decisione n. 707/10), richiamando espressamente il quadro normativo di tutela per il consumatore, nonché facendo generale appello ai principi di trasparenza e buona fede, ha riconosciuto una riduzione dell'importo dovuto a saldo del prestito, in relazione al caso di un cliente che lamentava gli eccessivi costi di estinzione del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio. Questo Collegio ABF di Napoli, poi, nei numerosi casi sottoposti alla sua

attenzione, entrando in un merito più analitico, ha sempre tentato di approfondire le singole voci di costo, discriminando in linea di principio tra le commissioni anticipate dall'intermediario in relazione ad una prestazione già eseguita (come, ad es., commissioni dovute all'agente o al mediatore) e le spese applicate in unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto (come, ad es., costi assicurativi), queste ultime oggetto di riduzione in misura proporzionale al tempo non goduto.

Questi sono i parametri - legislativi e giurisprudenziali - ai quali occorre riferirsi per affrontare e risolvere la fattispecie oggetto di ricorso.

Alla luce delle considerazioni svolte, occorre considerare che la commissione bancaria di cui alla lett. a) del contratto, oltre a contemplare oneri potenziali e riferiti al corso del rapporto ("conversione tasso"), non è specificata in tutte le sue componenti (la relativa elencazione è infatti meramente esemplificativa). La commissione bancaria dovuta alla mandataria, di cui alla lett. b) del contratto, ugualmente ricomprende componenti sia *up-front* sia *recurring* (tra queste ultime, ad esempio, gli oneri per la gestione delle rate in scadenza). In casi di opacità delle previsioni contrattuali, cui possono ricondursi quelli di specie (v., ad esempio, decisione Coll. Napoli n. 746/12 nei confronti del medesimo intermediario e n. 410/12), il Collegio si è sempre orientato per un rimborso delle commissioni parametrato alla durata residua del finanziamento.

In merito alle richieste avanzate dal ricorrente (restituzione di € 614,94 per commissioni bancarie non maturate e di € 1.237,12 per commissioni bancarie dovute alla mandataria non maturate), si osserva che la quantificazione dei citati importi risulta coerente con la durata residua del prestito (n. 113 rate a fronte della durata iniziale di n. 120 rate); in particolare, l'importo delle commissioni bancarie dovute alla mandataria risulta calcolato al netto della somma corrisposta all'agente/mediatore incaricato (€ 2.016,00) e l'importo delle commissioni bancarie non maturate risulta calcolato al netto della somma già riconosciuta al ricorrente (euro 330,28).

Rimane, allora, da valutare la richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, relativamente alla quota parte corrispondente al "periodo di copertura non goduto" a causa dall'estinzione anticipata del finanziamento.

Come più volte ribadito, le indicazioni da ultimo fornite dalla comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011, già in larga parte anticipate – sulla base dei principi generali in materia contrattuale - dalla consolidata giurisprudenza dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario, impongono all'intermediario di rimborsare, in sede di estinzione anticipata del prestito, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (*cd. commissioni recurring*).

Tra queste, certamente il premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o del rischio morte; il cui costo è generalmente, nei contratti di finanziamento in esame, caricato nel capitale finanziato e chiesto in corresponsione anticipata al cliente.

Sul punto, tra l'altro, era già intervenuto l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 ("Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento"), ed il regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 che, all'art. 49, statuisce: "Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.".

Nel caso di specie, la resistente - eccependo la sua carenza di legittimazione passiva - di fatto rimanda il cliente alla compagnia di assicurazioni per il rimborso della quota parte del premio assicurativo, ritenendo di non essere obbligata in merito ad un rapporto contrattuale

intercorrente tra soggetti diversi. La posizione, già in contraddizione con le indicazioni fornite dall'Accordo ABI-Ania, sembra comunque superabile alla luce dell'orientamento legislativo ed, in parte, giurisprudenziale che, in una generale prospettiva di più equa distribuzione del danno, tende a imputare l'obbligo di ristorare la parte contrattualmente debole in capo *"al soggetto che trae vantaggio dal bene (cuius commoda eius et incommoda), ovvero al soggetto che può prevenire il danno meglio di altri, ovvero al soggetto che può distribuire il danno meglio di altri"* (V., fra i tanti, G. Alpa, *Dove va la responsabilità civile*, Roma 2010).

Invero, anche nell'ambito della consolidata giurisprudenza ABF, è ampia la casistica in cui è stata riconosciuta la fondatezza della pretesa del ricorrente che abbia richiesto all'intermediario collocatore la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento. In buona sostanza, rispetto a queste fattispecie, si impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rileverebbe, di fatto, priva di causa. Sul punto, si è già pronunciato più volte questo Collegio, riconoscendo – anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione (e, quindi, sulla base dei principi generali governanti la materia) – il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta in esito ad estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio (V., ad es., Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1055/10). Concretamente, nel caso di specie, l'importo anticipatamente corrisposto per oneri assicurativi non goduti ammonta ad euro 1.358,08.

La somma complessiva da restituire al ricorrente sarà quindi pari ad € 3.210,14, con gli interessi legali a decorrere dal reclamo, oltre al rimborso delle spese legali, le quali - anche in considerazione della complessità della vicenda e del comportamento dell'intermediario nella gestione della vertenza - possono essere liquidate in ragione di euro 400.

Andrà rigettata, invece, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, sia per i rigorosi limiti posti alla relativa risarcibilità dalla giurisprudenza (ci si riferisce alla ricostruzione di Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972, che, "in assenza di reato" e "al di fuori dei casi determinati dalla legge", prende in considerazione solo la "lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona"), sia per la mancanza di elementi probatori a supporto della domanda. Ugualmente da disattendere appare, infine, la richiesta di rivalutazione monetaria, non apparendo dubbia la natura *"ab origine"* pecuniaria del credito vantato dal ricorrente.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione della **complessiva somma di euro 3.210,14, oltre ad interessi legali** a far data dal reclamo e a spese legali equitativamente liquidate nella misura di euro 400,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della



**procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata
alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI